



REG. N. \_\_\_\_\_/SGP S.r.l.

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BIKE TO WORK 2021 – CUP F87H21008770006**

L'anno duemila\_\_\_ addì \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede legale della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., via Fenuzzi n. 5, Sassuolo (MO), con la presente scrittura privata a valere per ogni effetto di legge tra i signori:

1. \_\_\_\_\_, nato \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che agisce nel presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. con sede in Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Modena n. 03014250363, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Società o Stazione Appaltante»;
2. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il giorno \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'impresa che rappresenta, il quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza della suddetta società, con sede legale in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_), C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_, in seguito indicata anche, per brevità, "Appaltatore" o "Esecutore";

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "BIKE TO WORK 2021" a firma dell'Ing. Michele Rino e del Geom. Davide Bartolini, importo dei lavori da appaltare per euro € 149.790,85 di cui euro € 147.844,41 per lavori oggetto di ribasso ed euro € 1.946,44 per oneri per la sicurezza già predeterminati in sede di progetto e non oggetto di ribasso;
- con Determina Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata impegnata la somma, pari ad \_\_\_\_\_, , con imputazione nell'esercizio \_\_\_\_\_ del Bilancio di Previsione \_\_\_\_\_ del Comune di Sassuolo, al \_\_\_\_\_
- con la Disposizione n° \_\_\_\_\_, del Direttore Tecnico di SGP s.r.l., l'appalto "LAVORI DI BIKE TO WORK 2021", è stato aggiudicato al concorrente \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. / P.IVA \_\_\_\_\_, mediante affidamento diretto previa valutazione di preventivo, riscontrando un ribasso percentuale pari \_\_\_\_\_ (\_\_\_/00) per un importo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA come per legge, ritenuta congrua e in linea con i prezzi di mercato;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il presente contratto ha per oggetto i lavori finanziati nell'ambito del progetto "BIKE TO WORK 2021" di cui alla D.G.R. n.1291/2021, le cui risorse sono state assegnate con D.G.R. numeri 1713/2021 e 1820/2021. I lavori si distinguono in due interventi, ma trattasi di un unico progetto contraddistinto dal Codice Unico di Progetto F87H21008770006 previsto in spesa in conto capitale. Gli interventi programmati sono:

- a) "adeguamento normativo e messa in sicurezza del percorso ciclopeditonale in Via San Francesco";
- b) "realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclabile e pedonale in Via Regina Pacis nel tratto compreso tra Via Vittime 11 settembre/Via Frati Strada Bassa e la fermata dell'autobus".

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. Si richiama esplicitamente l'oggetto dell'appalto come descritto all'art. 1 del Capitolato d'Appalto.

3. L'esecuzione dei lavori oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

## Art. 2 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/00), di cui:

- a) euro \_\_\_\_\_ per lavori a base d'asta;
- b) euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) euro \_\_\_\_\_ per costi della manodopera.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato a "misura".

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato mediante scrittura privata, e l'importo delle categorie omogenee di lavori è **"OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,**

**metropolitane e relative opere complementari”.**

5. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerte dall'Appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto da presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto.

### **Art. 3 – Condizioni generali del contratto**

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del presente contratto e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. I lavori di cui al presente contratto sono inoltre concessi ed accettati sotto l'osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:
  - a) ELABORATI TECNICI:
    - Capitolato Speciale d'Appalto;
    - Quadro Economico;
3. L'offerta economica e tutti gli altri suddetti documenti si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto e sono depositati nel relativo fascicolo del contratto, agli atti della Società, documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
5. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme riportate nel bando - disciplinare di gara – lettera di invito – richiesta di offerta o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento

giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
7. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto ed, in particolare:
  - norme comunitarie e nazionali in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
  - D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'art.1 della Legge 3 Agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" così come modificato dal D.Lgs. n.106/2009 con i relativi allegati;
  - DM 145/2000;
  - norme contenute nella lettera di invito e in tutta la documentazione di gara;
  - condizioni generali e particolari dei servizi riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei servizi anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato;
  - norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
  - normativa di settore;
  - "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" del 31.03.2011 sottoscritto dal Comune di Sassuolo ed esteso anche a Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. con D.G.C. n.186 del 12.07.2011, scaricabile all'indirizzo [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it) alla sezione "Bandi di gara" del sito internet comunale;
8. il Modello Organizzativo Gestionale di SGP s.r.l. (MOG 231) e il Codice Etico adottato da Sassuolo

Gestioni Patrimoniali s.r.l. con disposizione n. 21 del 23/06/2020 scaricabile all'indirizzo [www.comune.sassuolo.mo.it](http://www.comune.sassuolo.mo.it) alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società.

#### **Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Sassuolo, all'indirizzo via Fenuzzi, n. 5, presso la sede legale della Società.
2. Ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore avverranno per stati di avanzamento, e saranno effettuati mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al capoverso 4 del medesimo articolo, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a euro \_\_\_\_\_ dell'importo contrattuale.
3. Ai sensi dell'articolo \_\_\_\_\_ del Capitolato Generale d'Appalto è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, nonché ad operare sul conto corrente avente codice IBAN: \_\_\_\_\_  
È autorizzato ad operare sul presente conto corrente il Sig \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;
4. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Società, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
5. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Società può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Società la quale, in caso

contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Art. 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **45 giorni** dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 7 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Società si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.
2. Qualora la Società si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

1. La presa di possesso da parte della Società avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
2. Qualora la Società non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 9 – Penali per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dall'art. \_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali

intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Società, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

#### **Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle attività, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Società abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico di Progetto a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Società si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Art. 11 - Oneri a carico dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri qualora sia previsto il mantenimento in loco dello stesso per più giornate lavorative;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
  - e) le domande per occupazioni temporanee di suolo;
  - f) la collocazione dell'eventuale segnaletica temporanea di divieto di sosta (da apporsi 48 h. prima della data prevista per l'esecuzione dell'intervento);
  - g) la custodia e la conservazione delle opere provvisionali per tutta la durata degli interventi.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. \_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto

#### **Art. 12 - Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. \_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/00).
1. La contabilità dei lavori è effettuata a misura.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Società e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 13 – Revisione prezzi**

1. La Stazione Appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 36/2023, come disciplinato all'art. \_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 14 - Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Se la Società, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

#### **Art. 15 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., può essere corrisposta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile Unico di Progetto con le modalità, nei termini e alle condizioni dell'art. \_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art.\_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 60.000,00 (diconsi euro \_\_\_\_/00).
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
  - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore a euro 60.000,00 (diconsi euro \_\_\_\_\_) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
  - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dello stesso importo, maggiorato dell'I.V.A.

all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e con estinzione due anni dopo l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

7. In ogni caso, ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n.40, se il pagamento è superiore a euro 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n.136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante versamento bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art.4, comma 3;
  - b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'art.1, comma 3;
  - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art.3 della legge n. 136 del 2010;
  - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
  - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

La Società prima della liquidazione delle fatture provvederà ad accertare il corretto assolvimento da parte dell'Appaltatore dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi,

nonché tutti gli altri obblighi simili previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale dell'impresa mediante richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall'art.1, comma 629 della legge 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015), la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 03.02.2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

#### **Art. 16 – Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 100% (cento per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Società, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### **Art. 17 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal Responsabile Unico di Progetto.
2. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
3. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela degli spazi in cui vengono espletati i lavori,

così come tutti i manufatti e materiali in essi insistenti, anche se di proprietà della Società o del Comune di Sassuolo solo durante le fasi di espletamento delle attività e ciò anche durante periodi di sospensione, solo qualora l'Appaltatore abbia delimitato porzioni d'area, impedendone l'accesso a terzi, attraverso i necessari apprestamenti atti a tutelare la salute e la sicurezza dei fruitori.

#### **Art. 18 - Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto**

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, la Società potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) insufficiente o mancata esecuzione del contratto;
  - c) grave negligenza, grave inadempienza contrattuale e errore grave;
  - d) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
  - e) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - f) mancata realizzazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;
  - g) raggiungimento di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
  - h) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte della Società;

- i) ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - j) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
  - k) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico di Progetto o dal Coordinatore per la sicurezza;
  - l) mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - m) cessione, anche parziale, del contratto;
  - n) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n.62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
  - o) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
  - p) perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.
4. In tali casi la Società potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i lavori per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia l'importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato

all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
7. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art.6, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Società per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### **Art. 19 - Controversie – Contenzioso – Foro competente**

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il Responsabile Unico di Progetto esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'Appaltatore ed alla Società, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta

motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile Unico di Progetto, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
3. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
4. che il loro importo non sia inferiore al 15% dell'importo contrattuale.
5. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi degli art.li 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli art.li 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; la sede del collegio arbitrale è quella della Società.
8. In caso di controversie relative all'esecuzione del presente contratto si procederà ai sensi dell'art.210 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.
10. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Tribunale di Modena. In caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità dei lavori, l'Aggiudicatario non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Se l'Aggiudicatario rifiuta, il Committente ha facoltà di affidare ad altri i lavori di cui abbisogna, nei modi di Legge.

#### **Art. 20 – Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- a) quanto alla Società: [sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it](mailto:sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it)
- b) quanto all'Appaltatore: \_\_\_\_\_

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.

**Art. 21- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

- 1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Società effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5. Ai sensi dall'art.90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dell'art.6 del D.P.R. n.207/2010, dell'art.31 della legge n.98/2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con validità sino al \_\_\_\_\_.

**Art. 22 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

- 1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Società:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. n.81 del 2008 e ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo (ove previsto);
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'Appaltatore garantisce che i lavori, compresi quelli affidati ai subappaltatori, siano eseguiti secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Art. 23 - Codice di Comportamento e Codice Etico**

1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'art.2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. approvato con disposizione n.41 del 13/04/2015 scaricabile all'indirizzo <https://www.comune.sassuolo.mo.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società.
2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 24 – Protocollo di legalità**

1. Fanno parte del presente contratto le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si

intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 25 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. Ai sensi del decreto legislativo n.159 del 2011, si prende atto che in relazione all'Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli art.li 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, è stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

#### **Art. 26 – Subappalto**

1. Nel rispetto di quanto indicato all'art.\_\_\_\_ del Capitolato d'Appalto, l'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti lavori “ \_\_\_\_\_”.
2. L'affidamento in subappalto sarà subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.  
  
Fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto sarà nulla.
3. Sarà altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
4. Sarà ammesso il subappalto dei lavori oggetto del presente appalto, ma non potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della necessità di garantire in tempi celeri l'esecuzione delle attività di manutenzione richieste.
5. L'Appaltatore potrà affidare in subappalto opere o servizi previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
  - a) il subappaltatore sia qualificato per i lavori o le prestazioni da eseguire;
  - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs.36/2023;

- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.
6. L'Appaltatore trasmetterà il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmetterà la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs.36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. 7. La Stazione Appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. L'Appaltatore e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003.
8. L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Sarà, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
9. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 art.119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
11. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato), provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto disposto in materia di subappalto. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12. Non si configureranno come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.  
  
Non è ammesso il subappalto a cascata, ai sensi dell'art.119, comma 17, D.Lgs 36/2023 in virtù della peculiarità delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro e al fine di rafforzare il controllo delle attività da svolgere nonché delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

#### **Art. 27 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato ai sensi dell'art.117 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria per la cauzione definitiva numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, dalla Società \_\_\_\_\_ – Agenzia \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) pari al 5% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Società abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo approvati con decreto ministeriale 16 settembre 2022 n.193.

#### **Art. 28 - Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'art.117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art.\_\_\_\_\_ del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione con polizza numero \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ – Agenzia n. \_\_\_\_\_ per Responsabilità Civile Terzi per un massimale/sinistro di euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro duemilioni/00).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. 16 settembre 2022, n.193.

#### **Art. 29 - Documenti che fanno parte del contratto**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
  - a) il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
  - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara;
  - c) Elenco dei prezzi unitari di cui all'art.3, comma 2;
  - d) Piani di sicurezza previsti dal D.L. n.81/2008 e ss.mm.ii. (ove presenti);
  - e) Polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 27 e 28;

- f) Capitolato generale, approvato con D.M. n.145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato d'Appalto.

2. I documenti elencati al precedente comma 1, si considerano parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegati; vengono sottoscritti dalle parti e conservati dalla Società presso la sede.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

4. Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
5. Regolamento generale, per quanto applicabile;
6. D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e D.Lgs.106/2009, con relativi allegati.

#### **Art. 30 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli art.li 14 e 16 del D.Lgs.231/2001 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs.165/2001.
3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli art.li 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

#### **Art. 31 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Società.
5. L'imposta di bollo pari ad euro \_\_\_\_ è stata assolta mediante versamento con il modello F24 in data presso \_\_\_\_\_.

#### **Art. 32 - Trattamento dei dati personali**

1. La Società, ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n.2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.

#### **Art. 33 - Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Società.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione della Società.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, la Società ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli alla Società.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Per la Ditta:

\_\_\_\_\_ - Legale Rappresentante

### **Accettazione espressa di clausole contrattuali**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice civile l'Appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli del Capitolato d'Appalto: art. 1 "Descrizione dei lavori"; art. 11 "Oneri ed obblighi dell'appaltatore"; art. 18 "Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto"; art. 23 "Codice di comportamento e Codice etico degli appalti"; art. 28 "Obblighi assicurativi".

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Per la Ditta:

\_\_\_\_\_ - Legale Rappresentante